

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 38 del 12 Novembre 2016

1. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Dal Comitato Nazionale chiarimenti sull'iscrizione di aziende svizzere

Con **Circolare del 26 ottobre 2016, Prot. n. 987/2016** il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, fornisce chiarimenti sulle modalità di **iscrizione all'Albo di società di gestione rifiuti stabilite in uno Stato estero non comunitario**, con particolare riferimento alla Confederazione Svizzera, la quale ha regolato i rapporti con l'Unione europea attraverso **legge del 15 novembre 2000, n. 364**, recante *“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”*.

L'articolo 5, comma 1, di tale legge prevede la possibilità per le società di svolgere sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una **prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile**.

Come coordinate questa normativa specifica con quanto previsto dall'art. **10 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120**, recante *“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”*, che fissa i requisiti e le condizioni di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori Ambientali.

Secondo il Comitato nazionale, il provvedimento di iscrizione all'Albo dell'impresa di gestione dei rifiuti dovrà contenere l'indicazione della sopradetta limitazione e indicare la seguente prescrizione: ***“L'impresa risulta iscritta con la limitazione di poter svolgere un unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile ai sensi dell'art. 5 della legge 15 novembre 2000, n. 364 (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone)”***.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 364/2000 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 120/2014 clicca qui.](#)

2. IMMOBILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Fissate le modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, il **Decreto 16 ottobre 2016**, recante ***“Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale”***.

Il decreto, **in vigore dal 10 novembre 2016**, disciplina la predisposizione e l'attuazione dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica

amministrazione centrale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 102 del 2014, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Il decreto disciplina in particolare:

- a) le modalità di finanziamento;
- b) le modalità e i criteri per l'individuazione e la selezione degli interventi ammessi al finanziamento;
- c) la presentazione delle proposte di intervento e l'approvazione del programma di interventi;
- d) le attività di informazione e assistenza tecnica necessarie;
- e) il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma.

Restano comunque esclusi dai programmi di cui sopra gli interventi sugli immobili individuati dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014.

All'art. 3 del decreto viene precisata la **tipologia di interventi ammessi a finanziamento**.

Sono **ammisibili a finanziamento** le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica. A titolo non esaustivo, come viene precisato all'art. 4, tali spese, comprendono la fornitura e la messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio, ivi comprese le relative opere edili, nonché le spese per l'avviamento e il collaudo. Tali spese comprendono altresì la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, nonché lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 102 del 2014 clicca qui.](#)

3. STRUTTURE SANITARIE - Fissati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione e per la fornitura di prodotti detergenti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, il **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 ottobre 2016**, recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti".

Con questo decreto vengo adottati, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, i **criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti**, di cui all'allegato tecnico del presente decreto.

L'ambito di applicazione del documento è il **servizio di "sanificazione"**, quando è reso in strutture sanitarie, in ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati.

Per "**sanificazione**" delle superfici ambientali, si intende l'insieme di tutte le procedure volte a renderle igienicamente idonee per gli operatori e gli utenti. Tale obiettivo viene raggiunto tramite appropriate procedure di pulizia e disinfezione, da attuarsi in base al rischio di infezione.

In ambito ospedaliero le attività di sanificazione delle superfici ambientali hanno l'obiettivo di assicurare una situazione a rischio controllato, contenendo la carica microbica entro limiti igienicamente accettabili in relazione al tipo di zona da trattare (ad es. aree a bassa carica microbica come le sale operatorie, aree pulite quali zone induzione o risveglio nei blocchi operatori, ecc.), da conseguire tramite diverse e dettagliate procedure.

I criteri ambientali minimi **verranno aggiornati**, laddove opportuno, in base all'eventuale innovazione tecnologica, all'evoluzione del mercato di riferimento nonché ai risultati derivanti dall'applicazione del presente documento.

Come viene ricordato nella premessa, il documento allegato al decreto del 18 ottobre 2016 è parte integrante del **Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione** (c.d. **PAN GPP** – Piano Nazionale d'Azione sul *Green Public Procurement*).

Il Piano, adottato con il Decreto Interministeriale del 11 aprile 2008, ha l'obiettivo di massimizzare la diffusione del GPP presso gli enti pubblici in modo da farne dispiegare in pieno le sue potenzialità in termini di miglioramento ambientale, economico ed industriale.

Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul *Green Public Procurement*, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i "**Criteri Ambientali Minimi**" (CAM).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 18 aprile 2016 e del suo allegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Allegato al decreto interministeriale 11 aprile 2008 clicca qui.](#)

4. STRANIERI - Il Consiglio di Stato dichiara l'illegittimità degli importi richiesti agli stranieri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno - Sospende l'applicazione del decreto del 6 ottobre 2011- Circolare del Ministero dell'Interno alle Questure

1) Il Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 4487 del 26 ottobre 2016**, ha dichiarato l'illegittimità degli importi richiesti agli stranieri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, confermando definitivamente la decisione del TAR del Lazio del 24 maggio 2016, che aveva accolto il ricorso promosso da SGIL e INCA e ordina la disapplicazione della normativa in vigore (D.M. 6 ottobre 2011)..

Sull'argomento già si era, infatti, pronunciato, negli stessi termini, il **TAR Lazio con la sentenza n. 6095/2016**, emessa sulla base della precedente sentenza della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 settembre 2015** che aveva ritenuto i contributi richiesti dalla legislazione italiana sproporzionati rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva n. 2003/109/CE.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha imposto alle Amministrazioni competenti di **rideterminare l'importo dei contributi**, nell'esercizio della loro discrezionalità, *"in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva n. 2003/109/CE"*.

In particolare, esse dovranno rideterminare, con apposito decreto, *"i contributi ora per allora alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi è un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l'Amministrazione ben può determinare ovvero applicare "ora per allora" il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il 'vuoto' conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale"*.

2) Facendo seguito alla pubblicazione della Sentenza del Consiglio di Stato, il Ministero dell'Interno ha emanato la **circolare N. 400/A/2016/12.214.5 del 26 ottobre 2016, Prot. 0043699**, indirizzata a tutte le Questure, con la quale ha stabilito che gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno, **non dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall'art. 5, comma 2 ter, del TUI**, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso di soggiorno elettronico (euro 30,46).

La circolare aggiunge inoltre che *"tutte le istanze (comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo) dovranno essere portate a compimento prive del citato contributo"*.

Per ora, dunque, **in attesa di una rideterminazione del contributo**, per il permesso di soggiorno, indipendentemente dal tipo e dalla durata, dovrà essere pagato l'importo di **76,46 euro** (30,46 euro per la stampa, 30,00 euro per il servizio offerto da Poste Italiane e 16,00 euro per l'imposta di bollo).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della sentenza del Consiglio di Stato clicca qui.](#)

5. LAVORATORI STAGIONALI EXTRACOMUNITARI - Cambiano le regole per l'ingresso e il soggiorno

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, il **Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203**, recante **"Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali"**.

La direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 è dedicata alle **"Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali"**.

Il decreto - in vigore dal prossimo 24 novembre -, nel recepire la citata direttiva, apporta due sostanziali modifiche agli articoli 5 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 introducendo alcune rilevanti novità che di seguito riassumiamo brevemente.

1) Con la nuova versione del comma 3-ter, dell'art. 5, del D.Lgs. n. 286/1998, viene semplificata la procedura per il **rilascio di permessi pluriennali** all'ingresso, che slegano l'arrivo dei lavoratori dai decreti flussi: basterà dimostrare di essere già stati in Italia **almeno una volta negli ultimi cinque anni** per prestare lavoro stagionale e, quindi, non per due anni consecutivi come attualmente.

Si tratta del rilascio di un **permesso pluriennale a tale titolo**, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Tale permesso di soggiorno verrà revocato se lo straniero non si presenterà all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale.

2) Con la sostituzione dell'art. 24, del D.Lgs. n. 286/1998 si stabilisce, innanzitutto, che gli stagionali stranieri potranno essere impiegati solo nei settori **“agricolo e turistico-alberghiero”**.

2.1. La richiesta nominativa dovrà essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione della Provincia di residenza, il quale rilascerà il **nulla osta al lavoro stagionale**, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, **non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta** del datore di lavoro (commi 1 e 2). Decorsi i venti giorni senza che pervenga alcuna comunicazione di diniego, la richiesta si intende accolta, ma solo nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti due condizioni:

a) *che la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;*

b) *che il lavoratore sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno (comma 6).*

2.2. La **disponibilità dell'alloggio** dovrà essere dimostrata dal datore di lavoro. Il decreto specifica che l'eventuale canone di locazione non potrà essere eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non potrà essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore (comma 3).

2.3. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale **fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi** (comma 7).

2.4. Diventa più semplice **convertire il permesso di soggiorno da stagionale a non stagionale**: il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale **per almeno tre mesi** e al quale sia stato offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, potrà chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la **conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato**, nei limiti delle quote (comma 10).

2.5. Vengono, infine, disposte più tutele per chi viene chiamato in Italia da **aziende che non hanno le carte** in regola per portare a termine l'assunzione.

Nel caso il rifiuto o la revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno saranno dovuti a cause attribuibili al datore di lavoro, questi dovrà comunque **versare al lavoratore** una indennità per la cui determinazione si dovrà tener conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte (commi 12, 13 e 14).

2.6. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo deve recare un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale (comma 17).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2014/36/UE clicca qui.](#)

6. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL CAPITALE E AGLI UTILI DELLE IMPRESE - Dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia regole e moduli - Domande entro il 10 marzo 2017

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 9 novembre 2016, l'**Avviso pubblico**, corredato di **modulo** e di **formulario**, con cui sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al **Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese** e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), i cui criteri di utilizzo sono contenuti nel **decreto interministeriale del 20 giugno 2016**.

Possono accedere al Fondo le **società per azioni italiane o di altri Paesi dell'Unione europea, con una o più sedi secondarie nel territorio dello Stato italiano**, ai sensi dell'articolo 2508 del Codice civile, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- *regolarità contributiva (DURC);*

- *rispetto del tetto massimo di sottoscrizione di azioni a titolo oneroso, che non può eccedere il 20 per cento della retribuzione netta annua del lavoratore;*

- *volontarietà dell'adesione da parte del lavoratore;*

- *piani di azionariato predisposti dalle imprese che intendono accedere al beneficio di cui al presente*

- *adeguata informativa ai lavoratori.*

Il beneficio di cui al presente Avviso si applica alle **azioni collocate dal 1° gennaio 2014** (data di entrata in vigore della disposizione che ha istituito il Fondo) **al 28 febbraio 2017** ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato (articolo 2, comma 3, del decreto 20 giugno 2016).

La **domanda di ammissione al beneficio**, da compilare secondo il modello allegato al presente Avviso, deve essere **presentata esclusivamente con modalità telematica** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, inviandola **improrogabilmente entro il 10 marzo 2017** all'indirizzo PEC: dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it, **unitamente al formulario** descrittivo dell'iniziativa anch'esso allegato al presente Avviso.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 20 giugno 2016 **ciascuna impresa non può presentare più di una domanda**. Andrà inoltre indicata l'eventuale appartenenza ad un gruppo societario.

Alle aziende ammesse al beneficio è riconosciuta una somma pari al **30% del valore di ciascuna azione assegnata a titolo gratuito** ovvero, nel caso di assegnazione a titolo oneroso, una somma pari al 30% della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto ai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato.

Il **beneficio riconosciuto a ciascuna impresa** non può eccedere il **10%** dell'ammontare complessivo del Fondo.

Il **beneficio riconosciuto in favore di ciascun gruppo** e dei lavoratori delle imprese che ne fanno parte non può eccedere il **20%** complessivo dell'ammontare del Fondo.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero del Lavoro e scaricare il testo dell'Avviso pubblico, del decreto e della modulistica clicca qui.](#)

7. AGENTI DI COMMERCIO - Contributi del terzo trimestre - Pagamento entro il 20 novembre

Il **20 novembre 2016** scade il termine per effettuare il versamento dei contributi di previdenza e assistenza all'ENASARCO, da parte delle ditte preponenti, relativi al 3° trimestre 2016, per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Il pagamento dei contributi va effettuato dall'area riservata "**inEnasarco**" dove è disponibile la **distinta online**.

Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:

- **Bollettino bancario MAV**: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
- **Addebito su c/c bancario** della ditta mandante (Mandato Sepa).

Se si paga con il bollettino MAV, considerato che il giorno 20 cade di domenica, sarà possibile effettuare il pagamento anche lunedì 21 novembre, senza incorrere in sanzioni.

Se si paga con addebito bancario - avverte la Fondazione ENASARCO - bisogna confermare la distinta **entro lunedì 14 novembre**. In questo modo l'azienda può avere la certezza che l'accredito avvenga entro la scadenza ed eviterà ritardi e sanzioni.

Si ricorda che le ditte devono **indicare le provvigioni maturate** dall'agente per tutto l'anno solare e che saranno quindi tenute a compilare le distinte anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori pagamenti.

Si ricorda, inoltre, che i contributi devono essere **calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate e su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo** all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (*provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso*).

Ricordiamo, infine, che il **contributo ENASARCO 2016** per le agenti individuali e le società di persone è pari al **15,10%**, di cui:

- 7,55% a carico della ditta;
- 7,55% a carico dell'agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).

Per il 2016, il **massimale annuo** è pari a:

- 25.000 euro (cui corrisponde un contributo massimo per mandato di 3.775,00 euro) per gli agenti **plurimandatari**;
- 37.500 euro (cui corrisponde un contributo massimo per mandato di 5.662,50 euro) per i **monomandatari**.

Per il 2016, il **minimale contributivo**, per ciascun rapporto di agenzia è pari a:

- 418,00 euro, per gli agenti **plurimandatari**;
- 836,00 euro, per i **monomandatari**.

LINK:

[Per accedere all'area riservata ed effettuare il pagamento dei contributi clicca qui.](#)

8. ENASARCO - Disponibile il Vademecum 2016

La Fondazione ENASARCO ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una **Guida rapida** con cui agenti e rappresentanti di commercio e aziende possono orientarsi tra i servizi a loro disposizione e le scadenze della Fondazione.

Il **Vademecum** ha l'obiettivo di garantire agli iscritti, la massima accessibilità e reperibilità delle informazioni che riguardano *tout court* la Fondazione ENASARCO e rispecchia la costante ricerca di una migliore qualità di servizi offerti agli iscritti.

Questa guida rapida, volutamente breve e sintetica, è al tempo stesso chiara, completa e utile sia per gli **agenti, i promotori e i rappresentanti di commercio** - in particolare per quelli che per la prima volta abbiano bisogno di trarre informazioni sull'intera offerta previdenziale e assistenziale che la Cassa mette a loro disposizione - sia per le **aziende** che vogliono un valido compendio per gli adempimenti e le scadenze contributive.

Dopo una breve storia della Fondazione ENASARCO, il Vademecum si svolge in **due parti**: la prima relativa agli **Agenti in attività e in pensione** (*Iscrizione alla Fondazione - Pensione - Welfare: le prestazioni integrative - Liquidazione del FIRR - Servizi online*) e la seconda parte è relativa alle **Aziende** (*Contribuzione - Distinte online - Grandi Ditte - Servizi online*).

LINK:

[Per scaricare il testo della Vademecum clicca qui.](#)

9. INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI - Contributo di vigilanza 2016 entro il 30 novembre 2016 - Proroga al 20 dicembre per i residenti nelle zone colpite dal sisma

Con **Provvedimento n. 50 del 31 ottobre 2016**, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha fissato le **modalità e i termini di pagamento del contributo di vigilanza per l'anno 2016**, di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2016.

Gli intermediari dovranno effettuare il pagamento del contributo al più tardi **entro il 30 novembre 2016**; tale termine è **prorogato al 20 dicembre 2016** per gli intermediari aventi residenza o sede legale nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (*Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016; D.L. 11 novembre 2016, n. 205*) e in quelli eventualmente individuati con successivi decreti.

Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, **iscritti nelle sezioni A** (*agenti di assicurazione*), **B** (*mediatori di assicurazione e riassicurazione*), **C** (*produttori diretti*) e **D** (*banche intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta*) del **Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) alla data del 30 maggio 2016**.

Ricordiamo che, in caso di **mancato pagamento del contributo di vigilanza**, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 209/2005.

Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto del Ministero dell'Economia del 3 agosto 2016 e del Provvedimento dell'IVASS del 31 ottobre clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 1° settembre 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 205/2016 clicca qui.](#)

10. CAMERE DI COMMERCIO - Il Consiglio dei Ministri approva un decreto che attua il piano di riforma previsto dalla L. n. 124 del 2015

Il Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016 ha approvato, in **secondo esame preliminare**, il decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il **riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**.

Nello specifico, il provvedimento prevede un **piano di razionalizzazione**, in un'ottica di efficientamento, di efficacia e di riforma della *governance* delle Camere di commercio.

In particolare il decreto prevede una **riduzione del numero complessivo delle Camere** dalle attuali 105 **a non più di 60**, da attuarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte.

Al fine di alleggerire i costi di funzionamento delle Camere, il decreto prevede quattro ulteriori azioni che riguardano:

- la **riduzione del diritto annuale** a carico delle imprese del 50% (*riduzione peraltro già prevista per l'anno 2017 dall'art. 29 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014*);
- la **riduzione del 30% del numero dei consiglieri**;
- la **gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori**;
- una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l'**accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili**, la **limitazione del numero delle Unioni regionali** ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.

Viene infine rafforzata la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio.

Nell'ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la **rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente** delle Camere di commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.

LINK:

[Per un approfondimento sull'autoriforma iniziata dalle Camere di Commercio clicca qui.](#)

11. CONSERVAZIONE DIGITALE - AgID ha sospeso l'accreditamento dei conservatori con effetto dal 14 settembre 2016 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 179/2016

*"I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64, di **conservatore di documenti informatici** di cui all'articolo 44-bis presentano all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una **relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99**".*

E' questo quanto disposto dall'art. 29, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b) del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", entrato in vigore il 14 settembre 2016.

A seguito di questa disposizione, l'Agenzia per l'Italia digitale - a decorrere **dal 14 settembre 2016** – ha **sospeso l'accreditamento dei soggetti che svolgono l'attività di conservazione dei documenti informatici**, per consentire a coloro che intendano presentare domanda di accreditamento di allegare la relazione di valutazione della conformità rilasciata da uno degli organismi di valutazione che saranno individuati da Accredia – Ente italiano di accreditamento.

AgID è al lavoro per predisporre, insieme ad Accredia, l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento, tutte le misure necessarie per far acquisire la necessaria certificazione.

Non è dato sapere quanto durerà questa situazione di stallo anche perché, ad oggi, non ci sono organismi accreditati in grado di rilasciare questa valutazione.

Da parte delle associazioni di categoria ANORC e ASSOPROVIDER, i cui iscritti sono per gran parte coinvolti dal provvedimento, è stata avanzata una richiesta di riesame in autotutela e annullamento d'ufficio di tale provvedimento, considerato atto illegittimo.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco dei conservatori accreditati clicca qui.](#)

12. BANDO ISI AGRICOLTURA 2016 - Stanziati 45 milioni di euro per il miglioramento della sicurezza nelle micro e piccole imprese - Dal 10 novembre al via le domande

Quarantacinque milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione delle micro e piccole aziende del settore agricolo per sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

È questo lo stanziamento del **Bando Isi-Agricoltura 2016**, finanziato per 20 milioni di euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e per 25 milioni di euro dall'INAIL.

Come disposto dalla legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) - che ha istituito presso l'INAIL un fondo con la dotazione di 45 milioni per il 2016 e 35 milioni all'anno a decorrere dal 2017 - possono accedere agli incentivi le **imprese individuali**, le **società agricole** e le **società cooperative operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli** e in possesso dei requisiti specificati nel bando.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti.

Il finanziamento è destinato agli investimenti per **l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali** caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende, nel rispetto del regolamento 702/2014 della Commissione europea.

L'importo, distribuito in budget regionali e provinciali, è ripartito in **due assi di intervento**: il **primo**, da cinque milioni di euro, **riservato ai giovani agricoltori**, organizzati anche in forma societaria, e il **secondo**, da 40 milioni, **destinato alla generalità delle imprese agricole.**

Dal 10 novembre 2016 e fino al **20 gennaio 2017**, nella sezione "*accedi ai servizi online*" del sito INAIL, le imprese registrate avranno a disposizione **un'applicazione informatica per la compilazione della domanda di contributo.**

LINK:

[Per saperne di più e accedere al sito dell'INAIL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'applicazione informatica clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 702/2014 clicca qui.](#)

13. HOME RESTAURANT - Alla Camera è iniziato l'esame delle proposte di legge sull'attività di ristorazione in abitazione privata

Il giorno 8 novembre 2016 è iniziata alla Camera la discussione sulle linee generali e l'esame del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare: **Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata** (C. 3258 - 3337 - 3725 - 3897-A).

Il testo unificato delle quattro proposte di legge consta di **7 articoli** ed è volto ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano, che ne è privo, una **disciplina specifica per l'attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant)**, al fine di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità.

La proposta di legge intende disciplinare una nuova attività diretta all'erogazione del **servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno dell'immobile, di proprietà o concesso in locazione, destinato ad abitazione privata** delle stesse persone fisiche e ha pertanto lo scopo di disciplinare l'attività di *home restaurant* prevedendo anche forme di agevolazione fiscale e previdenziale per coloro che intraprendono tale attività.

Per lo **svolgimento** dell'attività di *home restaurant* sono richiesti **specifici requisiti**, quali:

- l'utilizzo della **propria organizzazione familiare** e di parte di **un'unità immobiliare ad uso abitativo**, dotata dei requisiti prescritti all'articolo 5 del progetto di legge, nonché il possesso, da parte degli utenti operatori cuochi, dei **requisiti di onorabilità** di cui all'art. 71, commi 1 e 2 del D. Lgs. 59/2010;
- il rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'**analisi dei rischi e controllo di punti critici** (HACCP - *Hazard analysis and critical control points*), ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 e del D.Lgs. n. 193/2007, sull'**igiene dei prodotti alimentari** (art. 4, comma 5).

All'art. 3 sono individuate le prescrizioni in capo al **soggetto gestore della piattaforma digitale di home restaurant**. In particolare, il soggetto gestore deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano **tracciate e conservate**, nel rispetto delle vigenti norme sulla *privacy* ed è inoltre tenuto a mettere le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, nella disponibilità degli enti di controllo competente.

Al comma 3 dell'art. 3 si stabilisce che le **transazioni di denaro** devono essere operate **mediante le piattaforme digitali**, che prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità, e devono avvenire esclusivamente attraverso **sistemi di pagamento elettronico**.

L'attività di *home restaurant* è considerata **saltuaria**. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui (art. 4, comma 3).

Sono inoltre definiti i **requisiti degli immobili ad uso abitativo** destinati all'attività di *home restaurant*. In particolare, si prevede che tali immobili devono possedere le caratteristiche di **abitabilità** e di **igiene** previste dalla normativa vigente e che l'attività esercitata **non comporta la modifica della destinazione d'uso** dell'immobile.

Al fine dell'esercizio dell'attività di *home restaurant* i soggetti interessati sono tenuti a presentare la **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** al Comune competente (art. 4, comma 6).

L'attività di *home restaurant* **non può essere esercitata** nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate **attività turistico-ricettive** in forma non imprenditoriale o attività di **locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni** (art. 5).

LINK:

[Per scaricare il testo unificato delle proposte di legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e seguire l'iter parlamentare della proposta di legge clicca qui.](#)

14. "LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY" - Dal Garante una nuova guida per la protezione dei dati personali, per "insegnare la privacy e rispettarla a scuola"

Si possono pubblicare sui social media le fotografie scattate durante le recite scolastiche? Le lezioni possono essere registrate? Come si possono prevenire fenomeni come il cyberbullismo o il sexting? Quali accortezze adottare nel pubblicare le graduatorie del personale scolastico? Ci sono cautele specifiche per la fornitura del servizio mensa o per la gestione del "curriculum dello studente"?

A queste e a tante altre domande risponde "**La scuola a prova di privacy**", la nuova guida del Garante per la protezione dei dati personali.

L'obiettivo è quello di aiutare studenti, famiglie, professori e la stessa amministrazione scolastica a muoversi agevolmente nel mondo della protezione dei dati.

La guida - che si apre all'insegna dell' "insegnare la privacy, rispettarla a scuola" - raccoglie i casi affrontati dal Garante con maggiore frequenza, al fine di offrire elementi di riflessione e indicazioni per i tanti quesiti che vengono posti dalle famiglie e dalle istituzioni: da come trattare correttamente i dati personali degli studenti (in particolare quelli sensibili, come condizioni di salute o convinzioni religiose) a quali regole seguire per pubblicare dati sul sito della scuola o per comunicarli alle famiglie; da come usare correttamente tablet e smartphone nelle aule scolastiche a quali cautele adottare per i dati degli allievi con disturbi di apprendimento.

Il vademecum dedica inoltre particolare attenzione alla "**scuola 2.0**" e al corretto uso delle nuove tecnologie, al fine di prevenire atti di cyberbullismo o altri episodi che possano segnare negativamente la vita dei più giovani.

Per facilitarne la consultazione, la guida è articolata in **cinque brevi capitoli** (*Regole generali; Vita dello studente; Mondo connesso e nuove tecnologie; Pubblicazione on line; Videosorveglianza e altri casi*) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" (*Parole chiave; Appendice - per approfondire*) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.

L'opuscolo verrà inviato in formato digitale a tutte le scuole pubbliche e private e potrà essere richiesto in formato cartaceo al Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo ufficiostampa@garanteprivacy.it oppure scaricato direttamente dal sito dell'Autorità.

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 7 AL 12 NOVEMBRE 2016)

1) Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201: Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo. (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

2) Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2016, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202: Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

4) Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203: Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legislativo clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 18 ottobre 2016: Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti. (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 16 ottobre 2016: Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Legge 4 novembre 2016, n. 204: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

8) CONSOB - Delibera 26 ottobre 2016: Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19770). (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

9) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 25 ottobre 2016: Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci. (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 7 AL 12 NOVEMBRE 2016)

1) Decisione (UE) 2016/1945 della Commissione del 14 ottobre 2016, relativa alle equivalenze fra le categorie di patenti di guida. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 282/19 del 19 ottobre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della Decisione clicca qui.](#)

LE RIFORME COSTITUZIONALI ED IL REFERENDUM 2016
Una sintesi delle opposte ragioni

Lo scorso 8 agosto, l'ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte Suprema di Cassazione ha ammesso la richiesta di referendum, depositata in data 14 luglio, sul **testo di legge costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016**.

Affinché la riforma approvata dal Parlamento possa, dunque, acquistare il rango di legge costituzionale, idonea a modificare la Carta fondamentale ai sensi dell'art. 138 Cost., occorrerà il **voto favorevole del corpo elettorale**.

Giuffrè Editore ha pertanto **pubblicato due ebook, scaricabili gratuitamente**, attraverso i quali, due illustri esponenti del mondo accademico, offrono un confronto tra **le ragioni del SI**, a firma di **Beniamino Caravita**, Ordinario di diritto pubblico all'Università La Sapienza di Roma e **le ragioni del NO**, a firma di **Alessandro Pace**, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi - Boschi e Professore emerito di diritto costituzionale all'Università La Sapienza di Roma.

LINK:

[Se sei interessato a scaricare gratuitamente il testo dei due ebook clicca qui.](#)

LINK:

[Se vuoi scaricare il **TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE** pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Se vuoi scaricare il **testo vigente della Costituzione a confronto con quello modificato dal testo di legge costituzionale** clicca qui.](#)